ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Aggiornata al 25.6.2021

GLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: ASPETTI GENERALI

Gli *"istituti deflativi del contezioso tributario"* costituiscono una serie di **strumenti**, normativamente previsti, messi a **disposizione del contribuente,** aventi lo scopo di **evitare di instaurare un contenzioso** con l'Amministrazione finanziaria **o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi**.

D.Lgs. n. 218/97

Tali strumenti, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, mirano ad assicurare il **giusto equilibrio tra la pretesa erariale,** da un lato, i **diritti del contribuente** e l'**effettiva capacità contributiva**, dall'altro.

Si tratta nello specifico di: Autotutela; Acquiescenza; Accertamento con adesione; Reclamo/Mediazione; Conciliazione giudiziale.

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione permette al contribuente che riceve un avviso di accertamento di definire le imposte dovute ed evitare, pertanto, di instaurare un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.

Può essere definito come un "**accordo**" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata sia dal contribuente che dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 218/97

Possono aderire all'accertamento con adesione tutti i contribuenti, ossia persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, ecc..

Tale istituto deflattivo permette al contribuente di beneficiare di una **riduzione delle sanzioni amministrative,** che saranno dovute nella misura pari ad **1/3 del minimo** previsto dalla legge.

ATTENZIONE

È applicabile anche ai tributi locali - ad es. IMU - a condizione che il Comune che ha emesso l'avviso di accertamento abbia previsto tale facoltà in apposito Regolamento comunale.

IL PROCEDIMENTO

La procedura può essere avviata sia dal contribuente che dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di un **procedimento avviato dall'Amministrazione Finanziaria**, l'Ufficio invita il contribuente a **tentare una forma di definizione concordata** del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

A tal fine, **invia al contribuente un invito a comparire** in cui sono indicati:

Art. 5, D.Lgs. n. 218/97

- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno e il luogo dell'appuntamento;
- altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento (le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti per la definizione agevolata, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute).

Se il contribuente **non aderisce all'invito** a comparire, **non potrà in seguito ricorrere a tale istituto** per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Qualora, invece, sia stato emesso avviso di accertamento nei confronti del contribuente, quest'ultimo può avviare la procedura, presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

Art. 6, D.Lgs. n. 218/97

La **domanda** può essere **presentata** all'ufficio competente:

- **prima della notifica dell'eventuale atto di accertamento**;
- **dopo la notifica di un atto di accertamento** non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per proporre l'eventuale ricorso.

RIPRODUZIONE VIETATA

S.O. n. 355.1

ATTENZIONE

La **domanda di adesione** deve essere **presentata**, prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla CTP, all'ufficio che lo ha emesso **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.**

In caso di spedizione dell'istanza a mezzo raccomandata A/R, è opportuno che essa sia consegnata all'Ufficio entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Il **termine per presentare ricorso,** nonchè **per pagare le imposte accertate è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza** e tale termine è, a sua volta, sospeso per il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto).

Art. 6, comma 3 e 4, D.Lgs. n. 218/97

Se nel frattempo il contribuente però presenta ricorso, rinuncia automaticamente ad avvalersi dell'adesione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Il contribuente può versare le somme dovute:

- in un'unica soluzione, **entro 20 giorni** dalla stipula dell'accordo;
- in forma rateale, in un **numero massimo di 8 rate trimestrali** di uguale importo; le rate possono diventare 16 quando l'importo totale supera € 50.000. La **prima rata** va versata **entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto.

Art. 8, D.Lgs. n. 218/97

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il **contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza di pagamento**.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati, sempreché gli importi a debito siano da versare con il modello F24.

L'INVITO AL CONTRADDITORIO

Il Decreto Legge n. 34/2019, ha visto l'introduzione di un l'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97

Il nuovo dettato normativo prevede, infatti, l'**obbligo di notificare al contribuente**, prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, **un invito a comparire,** per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, **al di fuori delle seguenti ipotesi:**

- rilascio di un PVC;
- accertamenti e rettifiche parziali;
- ipotesi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate la nuova disposizione prevede un obbligo unicamente in capo all'Amministrazione Finanziaria, la quale è tenuta a convocare il contribuente per fornire chiarimenti o esibire documenti; il contribuente, invece, può decidere se partecipare o meno al procedimento.

Circolare Agenzia Entrate 22.6.2020, n. 17/E

Considerato, quindi, che la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria, ne consegue che la mancata risposta all'invito dell'ufficio:

- determina l'impossibilità per il contribuente di avvalersi dell'accertamento con adesione dopo la notifica dell'atto impositivo preceduto dall'invito;
- non è comunque sanzionabile;
- permette all'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento sulla base delle informazioni di cui dispone.

In caso di mancata adesione, infatti, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio .

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo

qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

Circolare Agenzia Entrate 22.6.2020, n. 17/E, § 2

S.O. n. 355.1 RIPRODUZIONE VIETATA